

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E MONOPOLIO GIOCHI

Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha previsto che, nel rispetto di determinati criteri sono stabilite, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

Visto l'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attua un'apposita procedura selettiva in tempo utile per rispettare la data di revoca delle concessioni di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13/09/2007 n. C-260/04;

Visto l'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi;

Visto l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

Viste le convenzioni di concessione n. 4028 e 4311 sottoscritte dalla società SNAI S.p.a. all'esito della gara esperita ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la convenzione di concessione n. 4801 sottoscritta dalla società SNAI S.p.a. all'esito della gara esperita ai sensi dell'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Vista la convenzione di concessione n. 4501 sottoscritta dalla società SNAI S.p.a. all'esito della gara esperita ai sensi dell'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visti i titoli autorizzatori con i quali la suddetta società è stata autorizzata all'attivazione dei diritti di seguito riportati:

Titolo autorizzatorio	Data rilascio	Concessione	Diritto	COMUNE	Provincia	Indirizzo
S09378	06/08/2009	4028	13049	Angri	SA	Via Nazionale, 124
S09506	16/09/2009	4028	13589	Foggia	FG	Via Emilio Perrone, 26
S14224	18/03/2014	4028	13745	Casal Di Principe	CE	Corso Umberto I, 758
S07568	16/10/2007	4028	14161	Pisticci	MT	Via San Giovanni Bosco, SNC
S13113	04/02/2013	4028	14206	San Felice A Cancelli	CE	Via Napoli, 848
S12634	10/08/2012	4028	14345	Acerra	NA	Via Vittorio Veneto, SNC
S13615	10/07/2013	4028	14392	San Giorgio Del Sannio	BN	Via Aldo Moro, 1/3
S14121	12/02/2014	4028	14652	Napoli	NA	Via Agostino Depretis, 113/113A
I13454	10/07/2013	4311	30058	San Giorgio Del Sannio	BN	Via Aldo Moro, 1/3
I12453	09/08/2012	4311	30197	Acerra	NA	Via Vittorio Veneto, SNC
I07158	19/10/2007	4311	30254	Pisticci	MT	Via San Giovanni Bosco, SNC
I09428	07/08/2009	4311	30362	Angri	SA	Via Nazionale, 124
X131147	05/09/2013	4501	36970	Maddaloni	CE	Via Napoli, 263
X131154	05/09/2013	4501	36971	Montesarchio	BN	Via Benevento, 86/A
X14963	01/12/2014	4501	36973	Avellino	AV	Via Pianodardine, 19A/19B/19C
X15697	26/10/2015	4501	36994	Potenza	PZ	Via Domenico Di Giura, SNC
X131149	05/09/2013	4501	37008	Benevento	BN	Via Cupa Dell'Angelo, 28 - 32
X131086	04/09/2013	4501	37032	Avellino	AV	Via Cristoforo Colombo, 39 C
X131085	04/09/2013	4501	37033	Macerata	MC	Via Mario Morbiducci, 13
X131131	04/09/2013	4501	37110	Vibo Valentia	VV	Via Dante Alighieri, 111
X131132	04/09/2013	4501	37111	San Nicola La Strada	CE	Via Perugia, 39
X131544	16/10/2013	4501	37153	Avellino	AV	Via Vincenzo Cannaviello, 23
X14141	11/02/2014	4501	37154	San Cipriano D'Aversa	CE	Strada Provinciale Via Acquaro, SNC
I13568	05/09/2013	4801	35009	Foggia	FG	Via Emilio Perrone, 26
I13645	08/10/2013	4801	35044	San Felice A Cancelli	CE	Via Napoli, 848
I1499	11/02/2014	4801	35202	Napoli	NA	Via Agostino Depretis, 113/113A
I14591	25/08/2014	4801	35300	Casal Di Principe	CE	Corso Umberto I, 758

Atteso che, da un controllo effettuato da questa Agenzia sul Totalizzatore Nazionale è emerso che, dalla data del 1° dicembre 2016, i negozi riportati nel sopra citato elenco hanno cessato l'attività di raccolta;

Vista la nota RU 125829 del 20 dicembre 2016 con la quale è stato chiesto alla società interessata di conoscere i motivi per i quali è stata interrotta l'attività di raccolta delle scommesse;

Vista la nota n. RU 2216 del 10 gennaio 2017 con la quale l' Agenzia, preso atto dei motivi rappresentati dalla suddetta società, ha concesso il termine di cinque giorni per provvedere alla risoluzione dei contratti con i gestori dei suddetti negozi, precisando che il contenzioso nel frattempo instaurato tra la società SNAI e questi ultimi non legittima la interruzione dell'attività di raccolta delle scommesse finalizzata ad assicurare le entrate erariali;

Vista la nota del 13 gennaio 2017 con la quale la SNAI S.p.a. ha chiesto la sospensione del suddetto termine fino all'esito del giudizio ex art. 700 di prossima definizione;

Vista la nota RU 3671 del 13 gennaio 2017 con la quale l' Amministrazione, nel ribadire la sua estraneità rispetto alle vicende di natura privatistica che coinvolgono il Concessionario ed i singoli gestori, sospende tale termine fino all' esito del giudizio cautelare;

Vista la nota RU 9020 del 30 gennaio 2017 con la quale, atteso il tempo trascorso dalla preannunciata definizione del procedimento d'urgenza, viene assegnato il termine del 2 febbraio per provvedere alla risoluzione dei contratti con i gestori interessati, pena l'annullamento d'ufficio dei relativi titoli autorizzatori;

Vista la Ordinanza ex art. 700 c.p.c R.G. n. 6394 del 31 gennaio 2017 pervenuta a questo Ufficio in data 1 febbraio 2017 con la quale è stata ordinata ai suddetti gestori la riapertura dei punti e la conseguenziale ripresa dell'attività di raccolta dei giochi pubblici;

Vista la nota del 21 febbraio 2017 prot. n. RU20747 di questo Ufficio con la quale, in ossequio alla ordinanza citata, sono stati assegnati quindici giorni a SNAI s.p.a. per dare esecuzione alla ordinanza medesima e, contestualmente, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della legge 241/1990, è stato avviato il procedimento di decadenza dai diritti di cui al citato elenco in base a quanto previsto dell'art. 4, comma 7 (concessione n. 4028 e n. 4311), articolo 13, comma 4 (concessione n. 4501), articolo 11, comma 5 (concessione n. 4801) con conseguenziale revoca dei titoli autorizzatori;

Visto il Decreto presidenziale del 22 febbraio 2017 con il quale è stata sospesa l'efficacia della ordinanza del Tribunale di Lucca del 31 gennaio 2017, nelle more della udienza collegiale sul reclamo fissata per il quattordici aprile 2017;

Considerato che, a prescindere dagli esiti del contenzioso pendente tra SNAI s.p.a. ed i gestori, è incontrovertibile che nei summenzionati negozi non vengano raccolti giochi pubblici per un periodo superiore a cento giorni e, quindi, maggiore del termine massimo di trenta giorni decorso il quale è convenzionalmente prevista la decadenza;

Tenuto conto che la tutela degli interessi erariali pregiudicata dalla sospensione della raccolta dei giochi pubblici per il suddetto periodo di tempo costituisce un interesse pubblico prevalente rispetto a quello di natura privatistica in capo alla SNAI s.p.a. che, peraltro, può far valere le proprie ragioni nei confronti dei gestori presso il giudice ordinario competente;

Considerato che l'articolo 4, comma 7, l'articolo 11, comma 5 e l'articolo 13, comma 4 delle Convenzioni a suo tempo sottoscritte dalla società SNAI s.p.a. prevedono non la facoltà, ma l'obbligo

per l'Amministrazione di disporre la decadenza dai diritti nel caso di interruzione della raccolta delle scommesse per un periodo superiore a trenta giorni anche non consecutivi nell'anno solare;

Considerato che presso i negozi di cui al citato elenco l'attività di raccolta risulta interrotta da oltre 100 giorni consecutivi;

DISPONE

per i motivi indicati in premessa, a far data dal 20 marzo 2017 la decadenza, ai sensi dell'art. 4, comma 7 (concessione n. 4028 e n. 4311), articolo 13, comma 4 (concessione n. 4501), articolo 11, comma 5 (concessione n. 4801) di cui ai citati schemi di convenzione, dei diritti sopra elencati e la connessa conseguente revoca dei relativi titoli autorizzatori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla data della notifica.

Roma, 14/03/2017

IL DIRIGENTE

Pietro FERRARA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993